



UOS Formazione e Aggiornamento

Opuscolo informativo ECM

Obbligo Formativo Triennale

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale sia nell'interesse della salute individuale che in quella collettiva.

La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D.Lgs 502 del 1992 un requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente ovvero di libero professionista.

L'obbligo di formazione continua è triennale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per gli anni residui del triennio formativo in corso.

Per calcolare il debito formativo viene diviso per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e si moltiplica il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Per il triennio formativo per il triennio 2023/2025 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

La partecipazione come discente riguarda eventi/progetti ECM di tipo :

- ▶ **Residenziale (RES)**
 - *Formazione residenziale classica*
 - *Convegni, Congressi, simposi e conferenze*
 - *Videoconferenza*
- ▶ **Formazione a Distanza (FAD)**
 - *FAD con strumenti informatici/cartacei*
 - *E-learning*
 - *FAD sincrona*
- ▶ **Formazione sul campo (FSC)**
 - *Training individualizzato*
 - *Gruppi di miglioramento*
 - *Attività di ricerca*

Queste tipologie di crediti vengono generalmente inseriti dal Provider nella Banca dati del Co.Ge.A.P.S.

Co.Ge.A.P.S.

accesso al portale



Per accedere al portale Co.Ge.A.P.S. occorre collegarsi al seguente link:

<https://application.cogeaps.it/ecm>



Apparirà una sintesi della situazione personale in merito ai crediti ECM accumulati per il triennio 2023-2025



Il numero di crediti che ciascun professionista deve accumulare per il triennio 2023-25 è mostrato in corrispondenza di “Obbligo formativo individuale triennio”. Nel caso di specie il professionista ha un obbligo formativo di 75 crediti (grazie ad una serie di riduzioni) e ne ha acquisiti 144 e pertanto risulta “certificabile”



Triennio di riferimento

Triennio
2023-2025

Riepilogo

Obbligo formativo triennio 2023-2025
Per essere certificabili, è necessario soddisfare per intero l'obbligo formativo individuale triennale, di cui almeno il 40% deve essere svolto in formazione accreditata con ruolo di partecipante (discente).

144/75
Crediti acquisiti

Stato: **certificabile**

Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	- 15
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	- 20
Riduzione per partecipazione eventi vaccino	- 10
OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	75
Crediti acquisiti nel triennio 2023-2025	144.00
Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo	144

Riduzione dell'obbligo Formativo e come acquisirli

La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio

2023/2025 viene applicata:

1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale.

Come si acquisiscono gli ECM

I crediti formativi possono essere acquisiti tramite diverse modalità.

È possibile distinguere quattro categorie :

1. ECM per la partecipazione ad eventi formativi organizzati dai provider accreditati
2. ECM per l'attività di docenza in eventi formativi accreditati ECM
3. ECM per l'attività di tutoraggio per eventi formativi accreditati ECM
4. EMC per l'attività di formazione individuale

Per il triennio formativo per il triennio 2023/2025 il debito formativo è pari a 150 ECM ed è necessario assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider ECM accreditati, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

La residua parte del 60% dei crediti può essere acquisita attraverso le attività rientranti nelle altre categorie. Quindi può essere maturata anche attraverso le attività di docenza (si intendono inclusi i docenti i relatori e tutor), le attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM ovvero mediante le attività di "formazione individuale"

I Crediti ECM in caso di docenza

Per le attività di docenza effettuate in eventi o progetti accreditati ECM è previsto 1 credito ogni 20 minuti di docenza.

Il professionista sanitario può partecipare a un evento in qualità sia di docente/relatore sia di tutor.

In questi casi i crediti per i due ruoli vengono sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto, e vengono comunicati a CoGeAPS con il ruolo di “docente”, rispettando comunque il limite massimo di assegnazione di 50 crediti per singolo evento formativo.

Nel caso in cui un docente nello stesso anno solare partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente, ai fini della certificazione può acquisire i crediti per entrambi i ruoli per una sola volta per ciascun ruolo, anche se nell’anagrafe del CoGeAPS risultano registrate tutte le occorrenze.

La stesura della prova di verifica dell’apprendimento viene fatta dal Responsabile Scientifico.

Il docente può collaborare alla redazione di tale prova di verifica dell’apprendimento o di una parte di essa, a sempre sotto il coordinamento del Responsabile Scientifico dell’evento.

Tuttavia in questo caso il docente non può partecipare all’evento con il ruolo di discente.

Il docente può partecipare all’evento/progetto ECM come discente o come moderatore, a condizione che rispetti tutte le condizioni previste per i discenti e, quindi, tra l’altro non deve aver partecipato alla stesura della prova di verifica dell’apprendimento.

Una eccezione a tale regola è prevista per i casi in cui la prova di verifica dell’apprendimento sia rappresentata da un questionario.

In questi casi il docente può partecipare all’evento come discente a condizione che abbia collaborato alla stesura del questionario in misura non superiore al 25% dell’intera prova e che nella valutazione vengano escluse dal conteggio delle risposte corrette tutte le risposte date alle domande che sono state predisposte dal docente stesso.

La formazione individuale

Che cosa si intende per attività di formazione individuale?

In questa categoria rientrano tutte le attività di formazione che non sono erogate da provider ECM.

Lo svolgimento delle attività che seguono consentono di ottenere crediti ECM se vengono rispettate determinate condizioni e procedure:

A. attività di ricerca scientifica :

- pubblicazioni scientifiche
- sperimentazioni cliniche

B. tutoraggio individuale

C. attività di formazione individuale all'estero

D. attività di auto- formazione

Come già detto in precedenza per il triennio formativo in corso i crediti maturabili con le suddette attività di formazione individuale (voci A, B, C, D) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale.

In considerazione del fatto che almeno il 40% del debito formativo si deve acquisire partecipando ad eventi ECM organizzati da Provider come discente, nel calcolo del 60% occorre tener conto anche dei crediti ECM acquisibili con le attività di docenza (docente, relatore, tutor), di moderazione e di responsabile scientifico .

Il numero complessivo di crediti riconoscibili per la partecipazione ai corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di cui al successivo non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale.

Il medesimo limite del 20% si applica per le attività di formazione individuale

Co.Ge.A.P.S.

La formazione individuale



L'attività di formazione individuale che come detto si suddivide in sei tipologie di attività deve essere certificata nella sezione "crediti individuali" della piattaforma Co.Ge.A.P.S.



selezionare la "Tipologia di credito" che si vuole accreditare.

Partecipazioni ECM **Crediti individuali** Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni Spostamento crediti Crediti mancanti

Triennio di riferimento

Triennio
2023-2025

Riepilogo

Obbligo formativo triennio 2023-2025
Per essere certificabili, è necessario soddisfare per intero l'obbligo formativo individuale triennale, di cui almeno il 40% deve essere svolto in formazione accreditata con ruolo di partecipante (discente).

Stato: **certificabile**

Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	- 15
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	- 20
Riduzione per partecipazione eventi vaccino	- 10
OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	75
Crediti acquisiti nel triennio 2023-2025	144.00
Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo	144

Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito

- Pubblicazione
- Crediti esteri
- Tutoraggio
- Autoformazione**
- Studi e ricerche
- Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica

Le pubblicazioni scientifiche

Lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica consente la maturazione di crediti ECM se rientra in una di queste tipologie

- ▶ Pubblicazioni scientifiche
- ▶ Sperimentazioni cliniche
- ▶ Ricerche scientifiche

Publicazioni scientifiche

Per quanto concerne l'attività di cui alla lettera a) gli autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/ Web of Knowledge, maturano il diritto di riconoscimento, per singola pubblicazione, dei seguenti crediti:

3 crediti, se primo nome e/o ultimo nome

1 credito, se altro nome

Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare anche una dichiarazione sottoscritta dalla

quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science/ Web of Knowledge della singola pubblicazione.



Sono considerate accreditabili solo le pubblicazioni indicizzate in Scopus e/o Web of science pubblicate dal 2023 al 2025.

Dopo aver cliccato su “Crediti Individuali → Tipologia di Credito → Pubblicazione” appare la seguente schermata:

Come compilare :

Data di pubblicazione: riportare la data in cui l'articolo è stato ufficialmente pubblicato online (online first) o la data in cui è stato inserito in un fascicolo cartaceo. Fare attenzione che la data sia compresa tra il 01/01/2023 e il 31/12/2025.

Obiettivo: selezionare uno degli obiettivi presenti nell'elenco.

Titolo pubblicazione: riportare il titolo della pubblicazione.

Tipo di pubblicazione: indicare se si tratta di un articolo, capitolo di libro, o monografia

Livello firma: indicare se si è “Posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding” o “Posizione non preminente”

Codice pubblicazione Scopus o Web of Science: inserire il codice pubblicazione relativo al database Scopus (e.g., 2-s2.0-33846860402) o Web of Science (e.g., 000172726100001). Tali codici possono essere reperiti sulla relativa banca dati o sul proprio portale pubblicatt se sono stati inseriti in fase di registrazione della pubblicazione.

Stato contrattuale: indicare se si è “libero professionista”, “dipendente”, “convenzionato”, “privo di occupazione”

Professione: indicare la propria professione

Disciplina: indicare la propria disciplina

Dopo aver compilato tutti i campi, occorre cliccare su “Invia richiesta”.

Viene automaticamente generata un'autodichiarazione che sintetizza i dati prima inseriti. Occorre fleggare “Accetto l'autocertificazione sopra citata” e poi cliccare su “Invia richiesta”.

Viene automaticamente generata un'autodichiarazione che sintetizza i dati prima inseriti. Occorre fleggare “Accetto l'autocertificazione sopra citata” e poi cliccare su “Invia richiesta”.

L' inserimento può essere verificato Nella sezione “Partecipazioni ECM” in cui è presente il riepilogo dei crediti acquisiti per il triennio 2023-2025.

il grafico a torta e la tabella di sintesi risulteranno aggiornati

Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito

Pubblicazione ▼

Informazioni evento

 Data di pubblicazione *

Obiettivo * ▼

Titolo pubblicazione *

Tipo di pubblicazione * ▼

Livello firma * ▼

Codice pubblicazione Scopus o Web of Science *

Informazioni professionista

Stato contrattuale * ▼

Professione * ▼

Disciplina/e * ▼

Annulla

Invia richiesta

MASCHERA INSERIMENTO CREDITI ECM PUBBLICAZIONI

La maturazione del diritto ai crediti ECM per le sperimentazioni cliniche, presuppone che le stesse siano svolte secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2004.

Il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM matura per ogni iniziativa in base all'impegno previsto e alla rilevanza dell'esito.

Per il riconoscimento dei crediti il professionista sanitario deve compilare una dichiarazione cui risulti l'approvazione da parte del Comitato etico della sperimentazione e la presenza del nominativo dello stesso professionista sanitario tra gli sperimentatori.

A conclusione dell'attività di sperimentazione clinica, ove non erogata da provider ECM, previsto il riconoscimento dei seguenti crediti:

2 crediti per sperimentazioni di durata fino a sei mesi

4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi

8 crediti per sperimentazioni di durata oltre i dodici mesi

Per il riconoscimento dei crediti ECM il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta tramite il portale del CoGeAPS ed allegare la documentazione attestante l'attività svolta.

Salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza



Nel 2022 la Commissione ha esteso la possibilità di acquisire i crediti ECM ad ulteriori tipologie di studi e ricerche rispetto alla sperimentazione clinica di farmaci.

Quindi è possibile maturare il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM attraverso la partecipazione a:

A) ricerche e studi clinici, sperimentali e non, su:

- ▶ Farmaci;
- ▶ Dispositivi medici;
- ▶ Attività assistenziale;

B) revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche;

Per ottenere il riconoscimento di tali crediti ECM, occorre inoltrare tramite la piattaforma Co.Ge.A.P.S. la richiesta di riconoscimento allegando

- Copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dalla quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori;

- Documentazione che fornisca evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento, dell'assenza di conflitto di interessi e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

Per tale tipologia di attività, ove non erogata da provider ECM, sono riconosciuti i seguenti crediti:

5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;

10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;

20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.

È previsto un incremento dei crediti ECM in presenza di determinate condizioni e in particolare, quando l'aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e socio- sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite:

- percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multiprofessionali;
- percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici (ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 52/2019 e dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108);

In questi casi le sperimentazioni danno diritto ad una maggiorazione dei crediti:

- ▶ 8 crediti ECM per sperimentazioni fino a 6 mesi;
- ▶ 16 crediti ECM per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi;
- ▶ 32 crediti ECM per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

Una ulteriore ipotesi di maturazione dei crediti ECM è rappresentata dalla partecipazione ai Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16

aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7). I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

- ▶ Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- ▶ Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- ▶ Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- ▶ Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice(GCP) e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del COGEAPS.

L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito
Studi e ricerche

Informazioni evento

Data di inizio *

Data di fine *

Obiettivo *

Tipo evento *

Descrizione studi e ricerche *

Informazioni professionista

Professione *

Disciplina/e *

Per accreditare gli studi e le ricerche sul portale Co.Ge.A.P.S., occorre compilare i campi che appaiono seguendo il seguente percorso: “Crediti Individuali → Tipologia di Credito → Studi e Ricerche”.

Per la sezione “Obiettivo”: selezionare uno degli obiettivi presenti nell’elenco.

Per la sezione “Tipo di evento”: occorre decidere tra “Sperimentazione clinica dei medicinali, relativi alla medicina di genere e all'età pediatrica, comunicazione, agli aspetti etici e deontologici e multi professionali” e il più generico “Studi e ricerche”.

In entrambi i casi occorre compilare la sezione “Descrizione studi e ricerche” in cui descrivere lo studio cui si fa riferimento.

Occorre caricare a sistema i seguenti allegati :

- Copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori;
- Documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

Co.Ge.A.P.S.

come accreditare studi e ricerche

Per accreditare tali corsi sul portale Co.Ge.A.P.S., occorre compilare i campi che appaiono seguendo il seguente percorso: “Crediti Individuali → Tipologia di Credito → Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica”.

Co.Ge.A.P.S.

come accreditare i corsi obbligatori per la ricerca scientifica

Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito
Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientificz ▼

Informazioni evento

Data di inizio *

Data di fine *

Numero ore formazione *

Obiettivo * ▼

Informazioni professionista

Stato contrattuale * ▼

Professione *

Disciplina/e * ▼

Formazione all'estero

Il professionista sanitario può svolgere attività formative all'estero per migliorare la propria pratica sanitaria attraverso l'apprendimento diretto e personale delle esperienze straniere.

La formazione individuale può essere svolta presso Enti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) da parte della Commissione nazionale per la formazione continua

In questo caso per ogni attività formativa non erogata da provider viene riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per evento.

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dalla Commissione e normativa ECM.

Nell'ambito della CNFC la specifica Sezione V valuta le istanze per il riconoscimento di tale tipologia dei crediti.

La Sezione si attiene a i seguenti criteri:

nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM

nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate informazioni sul numero dei crediti né sul numero delle ore di formazione, non è possibile attribuire crediti formativi

Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della Commissione nazionale per la formazione continua che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

Informazioni evento

Titolo evento *

 Data di inizio *

 Data di fine *

Crediti totali evento

Numero ore formazione

Tipo formazione *

Obiettivo *

Paese *

Paese di svolgimento

Accordo bilaterale *

Ente organizzatore *

Informazioni professionista

Tipo di crediti *

Stato contrattuale *

Partecipante reclutato

Sponsor

Tipo di struttura *

Professione *

Disciplina/e *

Allegati

Attestato evento estero

 Scegli file

Programma evento estero

 Scegli file

Annulla

Procedi

Formazione all'estero presso Enti non inseriti nella lista LEEF

Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero presso enti non inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF), in uno dei paesi stranieri indicati nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti, fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento
- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento
- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore

nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano riportate informazioni né sul

numero dei crediti né sul numero delle ore di formazione, non è possibile attribuire crediti formativi

Le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF non vengono considerate come formazione individuale all'estero e quindi non danno diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di formazione individuale all'estero, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l'attività svolta.

La richiesta va trasmessa tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.

La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Il Tutoraggio

Il tutoraggio individuale può consentire l'acquisizione dei crediti ECM.

Coloro che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario oppure nei corsi di formazione specifica in medicina generale maturano il diritto al riconoscimento di :

1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Limitatamente ai corsi di formazione specifica in medicina generale, lo stesso criterio di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività viene applicato per il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento - anche a titolo gratuito - relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

Il riconoscimento dei crediti ECM per lo svolgimento del tutoraggio è subordinato ad una specifica effettuata tramite il portale del CoGeAPS utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l'attività svolta. Il tutto salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.

La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.



Il Tutoraggio

È possibile acquisire crediti formativi ECM attraverso lo svolgimento dell'attività di tutoraggio individuale qualora svolto in ambito universitario:

Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.

nei corsi di formazione specifica in medicina generale

In questi casi maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti ECM per attività di tutoraggio è necessario inoltrare una specifica domanda utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l'attività svolta.

La richiesta va trasmessa tramite la piattaforma Co.Ge.APS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza, seguendo la procedura informatica dedicata (ALLEGATO IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio)

La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie relative a : Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni

- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Come accreditare il tutoraggio

Per accreditare tali crediti sul portale Co.Ge.A.P.S., occorre compilare i campi che appaiono seguendo il seguente percorso: “Crediti Individuali → Tipologia di Credito → Tutoraggio”.

Vanno dunque compilati tutti i campi.

Per la sezione “Obiettivo”: va selezionato uno degli obiettivi presenti nell’elenco.

Per la sezione “Numero di ore di formazione”: va inserito il monte ore complessivo svolto dal tirocinante (ad esempio, un semestre =500 ore).

Per l’inserimento delle ore di tutoraggio dei tirocinanti post-lauream che hanno svolto il tirocinio in università:

Per la sezione “Ente Organizzatore” inserire: Università di

Per la sezione “Tipo di Struttura” inserire: privato o pubblico

Per la sezione “Tipo di tutoraggio” inserire: tutoraggio universitario

Dopo aver compilato tutti i campi è obbligatorio allegare l’attestato della conclusa attività di tutoraggio.

Dopo aver caricato l’allegato, occorre cliccare su “Invia richiesta”.

Per la sezione “Ente Organizzatore” inserire: Università di

Per la sezione “Tipo di Struttura” inserire: privato o pubblico

Per la sezione “Tipo di tutoraggio” inserire: tutoraggio universitario

Dopo aver compilato tutti i campi è obbligatorio allegare l’attestato della conclusa attività di tutoraggio.

Dopo aver caricato l’allegato, occorre cliccare su “Invia richiesta”.

The screenshot shows a web form titled "Inserimento crediti individuali". At the top, there is a dropdown menu for "Tipologia di credito" with "Tutoraggio" selected. The form is divided into two main sections: "Informazioni evento" on the left and "Informazioni professionista" on the right. The "Informazioni evento" section includes fields for "Data di inizio", "Data di fine", "Numero ore formazione", "Obiettivo", "Nome discente", "Ente organizzatore", "Tipo di struttura", and "Tipo tutoraggio". The "Informazioni professionista" section includes dropdown menus for "Stato contrattuale", "Professione", and "Disciplina/e". Below these sections is an "Allegati" section with the label "Attestato attività di tutoraggio" and a "Scegli file" button. At the bottom of the form are two buttons: "Annulla" and "Invia richiesta".

L'autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

Rientra nella facoltà di Federazioni e Ordini di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Per il triennio 2023/2025 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti ECM per l'attività di autoformazione è necessario inoltrare una specifica richiesta tramite il portale CoGeAPS, e presentando la documentazione attestante l'attività svolta.

La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, tuttavia poiché la competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali e pertanto è possibile una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.



Come accreditare l'autoformazione

Viene riconosciuto 1 credito ECM per ogni ora di autoformazione.

Per accreditare tali crediti sul portale Co.Ge.A.P.S., occorre compilare i campi che appaiono seguendo il seguente percorso: "Crediti Individuali → Tipologia di Credito → Autoformazione".

In merito ai diversi campi da compilare (sono tutti obbligatori e contrassegnati da asterisco) si precisa che:

Per la sezione "Tipo di materiale autoformazione" è possibile scegliere tra 3 categorie: Materiali durevoli, Letture scientifiche e Formazione identificata dall'ordine.

Per la sezione "Descrizione materiale": nel caso si siano selezionate le prime due tipologie (Materiali durevoli e Letture scientifiche) va inserito manualmente il titolo del materiale/testo. Nel caso in cui si selezionino "Formazione identificata dall'ordine" si aprirà un menù a tendina in cui va selezionata la tipologia più corretta di attività tra le seguenti:

- ▶ Partecipazione a seminari e webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista
- ▶ Partecipazione a corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista
- ▶ Partecipazione a sedute di intervizione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider)
- ▶ Partecipazione a Sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.)

- ▶ Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo
- ▶ Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia da COVID-19
- ▶ Attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM)
- ▶ Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario e alle caratteristiche così come da indicazioni

Per la sezione "Obiettivo": va selezionato uno degli obiettivi presenti nell'elenco. E generico "Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione".

Nel caso in cui si selezionino "Formazione identificata dall'ordine" va caricato un allegato di attestazione dell'autoformazione.

Dopo aver ultimato la compilazione dei campi, occorre cliccare su "Invia richiesta".

Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito
Autoformazione

Informazioni evento

Data di inizio *

Data di fine *

Numero ore formazione *

Materiale autoformazione *

Descrizione materiale *

Obiettivo *

Informazioni professionista

Professione *

Disciplina *

Annulla Invia richiesta

L'esonero non attribuisce crediti ECM ma permette di ridurre l'obbligo formativo individuale triennale.

Costituisce un diritto, del professionista sanitario, che può essere esercitato tramite una domanda formalizzata sul portale Co.GeA.P.S.

L'esonero si configura quando si frequentano, in Italia o all'estero, corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari.

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza.

La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza (ipotesi espressamente individuate

I corsi che danno diritto all'esonero nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria sono i seguenti :

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

Misura dell'esonero

I Corsi universitari (o equipollenti) con durata inferiore all'anno di frequenza:

- 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, nell'ambito di corsi universitari attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'Estero

Eventuali altri corsi universitari - sempre nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno - danno luogo a una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

In casi non indicati nell'elenco, la misura dell'esonero è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

In nessun caso l'esonero può eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggiore frequenza; il professionista sanitario può tuttavia scegliere l'anno di attribuzione

dell'esonero a condizione che in quell'anno la frequenza sia stata di almeno 3 mesi.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero vengono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero dei propri iscritti previste dal Manuale.

Su richiesta presentata dal professionista sanitario con specifico modulo (Allegato XI), la Commissione nazionale per la formazione continua valuta le istanze di esonero non espressamente normate

Ipotesi non regolamentate : I casi non espressamente contemplati concernono la frequenza, in Italia o all'Estero, di corsi universitari o equipollenti volti allo sviluppo delle competenze professionali attinenti alla rispettiva professione sanitaria. Il corsi universitari diversi da quelli precedentemente elencati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, possono dar luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza qualora

richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno

La competenza alla valutazione spetta alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Procedura pratica per il riconoscimento dell'esonero

Per il riconoscimento dell'esonero occorre produrre una specifica richiesta di esonero all'indirizzo email ecm.professionistisanitari@agenas.it

L'esenzione

L'esenzione è una riduzione dell'obbligo formativo in determinati casi di sospensione dell'attività professionale, incompatibili con una regolare fruizione dell'offerta formativa.

È un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario

Casi di esenzione:

- congedo maternità e paternità (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- congedo per adozione e affidamento preadottivo (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- richiamo alle armi come previsto dal DLgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art. 3 bis, comma 11, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni)

- aspettativa per cariche pubbliche elettive (DLgs 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 Legge 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis, comma 2 bis, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni)
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/ aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992)
- professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo.

L'esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

Nel sistema anagrafico CoGeAPS, l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).



Nella sezione “Esoneri ed esenzioni” del portale CO.Ge.A.P.S è possibile auto-dichiarare eventuali esoneri o esenzioni



La lista completa degli eventi che sono accettati come esoneri ed esenzioni è presente sullo stesso portale CO.Ge.A.P.S nella sezione “Esoneri ed esenzioni”. È sufficiente cliccare su “Esoneri ed esenzioni” → “Tipologia richiesta” → e poi selezionare “Esonero” o “esenzione”



Una volta selezionato l'esonero/ esenzione che aderisce al proprio caso, sarà possibile verificare che, nel home page di riepilogo “Partecipazione ECM” il numero totale di ECM sarà inferiore a quello che era presente in origine.

Esoneri, esenzioni ed altre riduzioni

Tipologia di richiesta

Esonero

Durata annuale

- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni [🔗](#)
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni [🔗](#)
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli [🔗](#)
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [🔗](#)
- Corso micologi durata annuale [🔗](#)
- Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione [🔗](#)
- Dottorato di ricerca [🔗](#)
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 [🔗](#)
- Laurea Triennale [🔗](#)
- Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti [🔗](#)

Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno [🔗](#)

Riduzione per eventi alluvionali Emilia-Romagna, Marche e Toscana 2023 [🔗](#)

Durata annuale di fine corso

- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 [🔗](#)
- Corso di formazione manageriale di cui alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della durata di 200 ore [🔗](#)

Durata mensile

- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese [🔗](#)
- Militari in missione all'estero [🔗](#)

Durata annuale parziale

- Corso micologi durata biennale [🔗](#)
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto 2016-17 [🔗](#)

Durata oraria

- Frequenza corsi universitari diversi [🔗](#)

Numero ore

📅 Data di inizio *

📅 Data di fine *

Annulla

Procedi

Per il soddisfacimento dei crediti ECM del triennio 2023-2025

fino al 31 dicembre 2025 è possibile trasferire i crediti accumulati nell'anno 2025 al triennio precedente occorre andare nella sezione "spostamento crediti" del sito CO.Ge.A.P.S.

In particolare, cliccando su "spostamento crediti" appare una pagina in cui sono visualizzati i vari eventi che hanno permesso di accreditare ECM da gennaio 2023 in poi. Il professionista deve selezionare quale di questi eventi vuole "spostare" nel triennio precedente. Si specifica che i crediti associati all'evento selezionato saranno spostati per intero.

Ad esempio, qualora mancassero 5 crediti al triennio 2020-22 e il professionista sposta un evento che vale 10 crediti, tutti i crediti verranno spostati al triennio precedente (non solo i 5 necessari).

Spostamento crediti

Partecipazioni ECM Crediti individuali Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni **Spostamento crediti** Crediti mancanti

Spostamento crediti

Secondo quanto stabilito dal DL 198/2022 ("decreto milleproroghe"), "Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre. I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2023-2025. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio di imputazione; potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal quale sono state già spostate.

Triennio
dal 2023-2025 al 2020-2022

Dal triennio 2023-2025 al 2020-2022

Spostamento decreto Milleproroghe. ... [Leggi tutto](#)

Anno	Evento - Edizione	Data di inizio	Dati multati	Disciplina	Crediti	Riconos...	Sposta
Nessun dato disponibile							

Dossier formativo individuale

Il professionista sanitario può impostare il proprio dossier formativo individuale. Deve individuare gli obiettivi che intende perseguire e le partecipazioni agli eventi formativi, sia in qualità di discente che di docente e tutor, entrano a far parte del dossier.

Il dossier può essere modificato una sola volta per ciascun anno del triennio formativo di riferimento (es. per adeguamento adeguarlo a possibili mutamenti di ruolo)

La modifica avvenuta entro il 30 giugno sarà registrata per l'anno stesso; la modifica effettuata dal 1° luglio, sarà resa efficace dal sistema per l'anno successivo.

Nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell'anno più di un incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell'anno solare previa approvazione da parte della Commissione nazionale.

Le partecipazioni ai corsi ECM relativi al triennio formativo all'interno del quale è stato costituito il dossier e recanti l'obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati automaticamente nel dossier dal sistema informativo delCo.Ge.A.P.S.

Nel caso di formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai provider E.C.M.), la registrazione delle partecipazioni E.C.M. nel Co.Ge.A.P.S dovrà essere effettuata dal professionista o dagli Ordini e rispettive Federazioni nazionali

Il professionista sanitario ha la facoltà di inserire una professione primaria e se esercitata, anche di una seconda professione.

Il professionista ha la possibilità di indicare due discipline esercitate per ogni professione.

Qualora nel triennio il professionista acquisisca crediti ECM in percentuale superiore rispetto a quella indicata nel dossier, i crediti saranno conteggiati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo E.C.M. triennale, ma non per il raggiungimento del requisito della coerenza del dossier.

La fase di verifica e controllo del dossier individuale viene effettuata dagli ordini e rispettive Federazioni nazionale.

Il bonus viene erogato al realizzarsi delle seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con la professione esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello realizzato.

Il bonus è di 30 crediti ECM per il triennio di riferimento oltre ad eventuali ulteriori 20 crediti per quello successivo in presenza di determinate condizioni.